

Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA

REVISIONE
12

DATA
16-04-2024

Errata corrige del 28-01-2025

TITOLO **Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio
ACCREDIA**

SIGLA **RG-09**

REVISIONE **12**

DATA **16-04-2024**

Nota Errata corrigere del 28-01-2025

REDAZIONE
Il Responsabile del Sistema di Gestione

APPROVAZIONE
Il Consiglio Direttivo

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Direttore Generale

ENTRATA IN VIGORE
03-12-2024

Indice

1. Scopo e campo di applicazione	5
2. Riferimenti.....	5
3. Definizioni e abbreviazioni	6
4. Il logo istituzionale di ACCREDIA.....	8
5. Il marchio istituzionale di accreditamento ACCREDIA.....	8
6. Il marchio ad uso dei CAB.....	9
6.1. Composizione grafica del marchio ad uso dei CAB	9
6.2. Marchio Multi Activities ad uso dei CAB.....	11
6.3. Concessione d'uso del marchio ai CAB	12
6.4. Prescrizioni generali per l'uso del marchio da parte dei CAB	12
6.5. Prescrizioni specifiche per l'uso del marchio da parte dei CAB	14
6.5.1. Organismi di certificazione, di ispezione e di validazione e verifica	14
6.5.2. Laboratori di prova e medici	16
6.5.3. Laboratori di taratura e laboratori medici di riferimento	18
6.5.4. Organizzatori di prove valutative interlaboratorio (PTP)	20
6.5.5. Produttori di materiali di riferimento (RMP).....	22
6.5.6. Biobanche (BBK)	24
7. Criteri per l'uso del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte degli utenti di servizi di certificazione accreditati	26
8. Criteri per l'uso del marchio IAF-ACCREDIA e ILAC-ACCREDIA da parte dei soggetti accreditati	29
8.1. Marchio IAF.....	29
8.2. Marchio ILAC	30
9. Sospensione o cessazione dell'accreditamento.....	30
10. Sanzioni.....	32
11. Colori, dimensioni e parametri compositivi dei marchi.....	33
11.1. Immagini dei marchi ACCREDIA	33
11.2. Colori dei marchi ACCREDIA.....	35
11.3. Immagini e colori dei marchi IAF e ILAC.....	35
11.4. Aspetti compositivi dei marchi.....	36
11.5. Larghezze dei marchi.....	38

12. Versioni del marchio di accreditamento ACCREDIA	38
13. Illustrazioni grafiche delle versioni del marchio	39

Errata corrige dovuta a correzione refusi al §6.1, al §6.5.1, al §7.1 e al §7.5 (correzione riferimento ad Organismi di ispezione, a Organismi di validazione e verifica e a Organismi di Verifica e Convalida); ad aggiornamento dei riferimenti a Documenti Tecnici in sostituzione della IO-09-DT (§2, §6.5.3 e §6.5.5); ad aggiornamento di alcune definizioni e aggiornamento delle immagini al §6.1.5, §6.2.2 e §11.1 per il marchio ad uso dei soggetti accreditati e dei clienti degli organismi di certificazione accreditati.

Le modifiche del testo sono evidenziate con barra laterale.

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento disciplina l'utilizzo del marchio ACCREDIA e del riferimento all'accreditamento, allo scopo di garantire un'uniforme applicazione da parte di:

- ACCREDIA stessa;
- soggetti accreditati (CAB accreditati);
- soggetti in corso di accreditamento (CAB in corso di accreditamento);
- eventuali stakeholders, partner o altri soggetti terzi opportunamente autorizzati.

Come specificato nei paragrafi seguenti, l'utilizzo del marchio ACCREDIA e/o del riferimento all'accreditamento è subordinato ad autorizzazione da parte di ACCREDIA. In particolare:

- i soggetti accreditati (CAB accreditati) sono autorizzati ad utilizzare il marchio ACCREDIA e/o il riferimento all'accreditamento con la concessione dell'accreditamento.
- eventuali stakeholders, partner o altri soggetti terzi possono essere autorizzati all'utilizzo del marchio ACCREDIA, solo su esplicita richiesta ad ACCREDIA e in presenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.
- ai soggetti in corso di accreditamento (CAB in corso di accreditamento) è vietato l'uso del Marchio ACCREDIA come pure ogni riferimento all'accreditamento, sotto qualsiasi forma. È altresì vietato il riferimento alla pratica di accreditamento in corso, ad eccezione dei casi in cui tale informazione sia prevista per procedimenti autorizzativi.
- ai proprietari di schema (scheme owner) è vietato l'uso del marchio ACCREDIA.

Il presente Regolamento Generale è fonte di obbligazione contrattuale tra ACCREDIA e i soggetti accreditati/in corso di accreditamento, dal momento di presentazione della Domanda di accreditamento.

Il Marchio ACCREDIA, come nome e come figura, e in ogni versione prevista dal presente Regolamento, è protetto con apposita registrazione in Italia e all'Ester (nei paesi in cui opera ACCREDIA), tale da garantirne l'esclusiva titolarità in capo all'Ente di accreditamento per tutti gli usi e nei confronti di tutti gli interlocutori.

Il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'utilizzo del marchio combinato IAF MLA e ILAC MRA, nei casi coperti dal mutuo riconoscimento internazionale.

2. Riferimenti

I riferimenti normativi per il presente Regolamento sono rappresentati dalle norme di accreditamento (es. UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, UNI CEI EN ISO/IEC 17024, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI CEI EN ISO/IEC 17065, ecc.), dai documenti IAF, ILAC ed EA applicabili. In particolare, si citano:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per gli Organismi di accreditamento che accreditano Organismi di valutazione della conformità";
- EA 1/06 A - AB "EA Multilateral Agreement Criteria for signing Policy and procedure for development";
- EA-2/02 M "EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body";

- EA-3/01 M “EA Conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status”
- IAF ML 2 “General Principles on the Use of the IAF MLA Mark”;
- IAF PR4 “Structure of the IAF MLA and List of IAF Endorsed Normative Documents”;
- ILAC P8 “ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies”;
- ILAC-R7:05 “Rules for the Use of the ILAC MRA Mark”;
- ILAC R7-F1 “Agreement for the use of the ILAC MRA Mark”;
- Regolamenti Generali (RG), Regolamenti Tecnici (RT) e Documenti Tecnici (DT) per l'accreditamento, specifici per le diverse tipologie di CAB.

Tutti i documenti citati si intendono applicabili nell'ultima revisione vigente, salvo diversa indicazione.

3. Definizioni e abbreviazioni

Nel presente Regolamento, sono utilizzate o richiamate le definizioni e abbreviazioni (sigle) di seguito riportate. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai regolamenti di accreditamento specifici per ciascuno schema.

Logo: Simbolo registrato dell'Organismo di accreditamento per la sua presentazione. Solo l'Organismo di accreditamento può fare uso del proprio logo sui suoi documenti (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

Marchio: Simbolo che l'Organismo di accreditamento concede in uso ai soggetti accreditati e da essi utilizzato per indicare il loro stato di accreditamento. È costituito dal logo associato alla sigla dello schema e al numero dell'accreditamento (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

Riferimento all'accreditamento: Dichiarazione prodotta dal soggetto accreditato sui propri documenti, relativa al proprio status di accreditamento. Deve contenere l'identificazione dell'Organismo di accreditamento, l'identificazione dello schema e il numero di accreditamento (rif. EA-3/01).

Riferimento allo stato di firmatario dell'Accordo Multilaterale di EA (MLA): Dichiarazione o testo utilizzato da un Organismo di accreditamento o da un CAB accreditato per fare riferimento allo stato di firmatario dell'Organismo di accreditamento degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA per un determinato campo di accreditamento (rif. EA-3/01).

Campo di accreditamento (scopo di accreditamento): specifiche attività di valutazione della conformità per le quali l'accreditamento è richiesto o è stato concesso (rif. Regolamenti Generali specifici per i diversi schemi di accreditamento).

Certificato/report/rapporto di prova/dichiarazione emessi sotto accreditamento: Certificato o report/rapporto di prova/dichiarazione contenente i risultati della valutazione di conformità coperti dallo scopo di accreditamento del CAB e recante il marchio di accreditamento o un equivalente riferimento all'accreditamento.

CAB: Organismo di valutazione della conformità (*Conformity Assessment Body*). Organismo che svolge servizi di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 13, e ss.mm.ii).

Soggetto accreditato: Per soggetto accreditato si intende un Organismo di valutazione della conformità (ad es. Organismi di certificazione, Organismi di ispezione, Laboratori di prova, Laboratori di taratura, ecc...) in possesso di accreditamento.

Organismo: Organismo di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica.

Schemi di accreditamento:

Attualmente i principali schemi di accreditamento in essere sono i seguenti:

MS (MS)	Certificazione di sistemi di gestione (Certification of management systems)
PRD (PRD)	Certificazione di prodotti/servizi/processi (Certification of products/services/processes)
PRS (PRS)	Certificazione di persone (Certification of persons)
ISP (ISP)	Ispezione (Inspection)
VV (VV)	Validazione e Verifica (Validation and Verification)
LAB (TL)	Laboratori di prova (Testing laboratories)
LAT (CL)	Laboratori di taratura/Centri di taratura (Calibration laboratories)
PTP (PTP)	Organizzatore di prove valutative interlaboratorio (Proficiency Testing Provider)
MED (ML)	Laboratori Medici (Medical Laboratories)
RMP (RMP)	Produttore di Materiali di Riferimento (Reference Material Producers)
BBK (BBK)	Biobanca (Biobank)

Le sigle e le abbreviazioni di cui sopra sono integrabili, in funzione di altri schemi oggetto di futuri accreditamenti che saranno opportunamente comunicati.

Utenti dei servizi di certificazione accreditati: clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione), delle persone (figure professionali) certificate.

Laboratorio clinico: Può essere usato come sinonimo di Laboratorio Medico.

Centro di Taratura (LAT): Laboratorio di taratura accreditato (Legge 273/91 Istituzione del sistema nazionale di taratura). Nel caso in cui solo una parte delle attività di un Laboratorio che effettua tarature è coperta da accreditamento, il termine si riferisce solo a tale parte.

4. Il logo istituzionale di ACCREDIA

- 4.1 Il logo istituzionale è costituito dal pittogramma e dalla denominazione “ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO”



- 4.2 Il logo istituzionale è ad uso esclusivo di ACCREDIA.
- 4.3 Tale logo è utilizzato su tutta la documentazione istituzionale di ACCREDIA (es. carta intestata, brochure, sito web, ecc.).
- 4.4 L'utilizzo da parte dei CAB o da qualunque soggetto non espressamente autorizzato da ACCREDIA è vietato.
- 4.5 Stakeholders, partner o soggetti terzi possono richiedere l'utilizzo del logo istituzionale ACCREDIA, motivando per iscritto dettagli sull'uso previsto. L'utilizzo deve essere autorizzato da ACCREDIA per iscritto.
- 4.6 Nel caso di richieste di patrocinio, si applicano i “Criteri per la concessione del patrocinio” definiti dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA.
- 4.7 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 11.

5. Il marchio istituzionale di accreditamento ACCREDIA

Nel presente Regolamento, sono utilizzate o richiamate le definizioni e abbreviazioni (sigle) di seguito riportate. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda ai regolamenti di accreditamento specifici per ciascuno schema.

- 5.1 Il marchio istituzionale di accreditamento ACCREDIA è costituito da due cerchi concentrici, contenenti il pittogramma e la denominazione “ACCREDIA ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO”



- 5.2 Il marchio istituzionale di accreditamento è ad uso esclusivo di ACCREDIA.

- 5.3 Il marchio ACCREDIA, come sopra descritto, è riportato nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento) in alto a centro pagina.
- 5.4 Nel caso di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, nella documentazione di accreditamento (certificati di accreditamento e relativi allegati, ove applicabile) alla destra del marchio ACCREDIA è riportato anche:
- il marchio IAF: per i certificati, che comprendono solo schemi di valutazione della conformità di cui ai sub-scopes di livello 5 (ove indicati) coperti degli accordi MLA;
 - il marchio ILAC MRA: per i certificati degli schemi di accreditamento coperti dagli accordi MRA.
 - Tale utilizzo segue le prescrizioni dei documenti IAF ML2 e ILAC R7, rispettivamente.
- 5.5 L'utilizzo da parte dei CAB o da qualunque soggetto terzo è vietato.
- 5.6 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 11.

6. Il marchio ad uso dei CAB

6.1. Composizione grafica del marchio ad uso dei CAB

- 6.1.1 Il marchio ACCREDIA ad uso dei CAB è costituito da due cerchi concentrici, contenenti il pittogramma e la denominazione ACCREDIA unitamente all'indicazione dello schema di accreditamento e al numero di accreditamento, che deve essere riportato sotto il marchio ACCREDIA, al centro.
- 6.1.2 Il numero di accreditamento:
- è costituito da cinque cifre;
 - è attribuito da ACCREDIA a ciascuna entità legale, all'atto della concessione del primo accreditamento¹;
 - nel caso di estensione dell'accreditamento, il numero di accreditamento rimane invariato e viene associato allo schema oggetto di estensione, per la composizione dello specifico marchio;
 - deve sempre essere riportato come parte integrante del marchio.
- 6.1.3 Nel caso di schemi di accreditamento coperti dagli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, il CAB può riportare oltre al marchio, anche un riferimento agli accordi applicabili. Ad esempio: "Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF", oppure "Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC".

Utilizzando tale dicitura il CAB deve fare riferimento esclusivamente agli accordi applicabili (es. EA e ILAC per i laboratori e gli Organismi di ispezione, EA e IAF per gli Organismi di certificazione e

.....

¹ Sono previste delle eccezioni, nel caso in cui la stessa entità legale sia titolare di più accreditamenti per lo stesso schema (es. stessa ragione sociale titolare di più accreditamenti secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

Validazione e Verifica), e non citare gli accordi non applicabili allo schema specifico (es. IAF non è applicabile per i laboratori).

Il CAB può scegliere di utilizzare la dicitura italiana, inglese, o bilingue (es. *“Signatory of EA and IAF Multilateral Agreements”* or *“Signatory of EA and ILAC Mutual Recognition Agreements”*).

- 6.1.4 Il marchio ad uso dei CAB è specifico per ciascuno schema di accreditamento:

Identificativo schema	Norma di riferimento
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
PRODUCT CERTIFICATION	UNI CEI EN ISO/IEC 17065
PERSONS CERTIFICATION	UNI CEI EN ISO/IEC 17024
INSPECTION	UNI CEI EN ISO/IEC 17020
VALIDATION AND VERIFICATION	UNI CEI EN ISO/IEC 17029
TESTING	UNI CEI EN ISO/IEC 17025
MEDICAL EXAMINATIONS	UNI EN ISO 15189
CALIBRATION	UNI CEI EN ISO/IEC 17025
PROFICIENCY TESTING PROVIDERS	UNI CEI EN ISO/IEC 17043
REFERENCE MATERIAL PRODUCTION	UNI CEI EN ISO 17034
BIOBANKING	UNI CEI EN ISO 20387

- 6.1.5 Nell'immagine di seguito si riportano gli esempi di marchio per i diversi schemi di accreditamento attualmente gestiti da ACCREDIA. Altri potranno essere aggiunti, in funzione dell'evoluzione degli schemi di accreditamento.




- 6.1.6 Sui documenti di attestazione della conformità (es. certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di validazione e verifica, rapporti di prova, certificati di taratura, ecc.) il CAB deve utilizzare il marchio specifico dello schema di accreditamento (es. Product certification 00000).

- 6.1.7 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 11.

6.2. Marchio Multi Activities ad uso dei CAB

- 6.2.1 Il marchio ACCREDIA Multi Activities è previsto esclusivamente per i CAB accreditati per più schemi. È costituito da due cerchi concentrici, contenenti il pittogramma, la denominazione "ACCREDIA Multi Activities" e il numero di accreditamento, che deve essere riportato sotto il marchio ACCREDIA, al centro. A fianco del marchio, separati da una linea verticale, devono essere esplicitati i diversi schemi per cui il CAB è accreditato.
- 6.2.2 Di seguito si riporta un esempio grafico del marchio ACCREDIA Multi Activities. Nell'utilizzo, ciascun CAB deve indicare i soli schemi per cui è accreditato e il proprio numero di accreditamento.



- 6.2.3 L'utilizzo di tale marchio è vietato sui documenti di attestazione della conformità (es. certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di validazione e verifica, rapporti di prova, certificati di taratura, ecc.), per i quali si rimanda al paragrafo precedente.

- 6.2.4 Tale marchio può essere utilizzato dal CAB solo ed esclusivamente su documenti/supporti diversi dalle attestazioni di conformità (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc.).
- 6.2.5 Tale marchio non può essere utilizzato dagli utenti dei servizi di certificazione accreditati (vedere Par. 7).
- 6.2.6 Per quanto riguarda dimensioni e colori si rimanda al paragrafo 11.

6.3. Concessione d'uso del marchio ai CAB

- 6.3.1 La concessione d'uso del marchio ACCREDIA è rilasciata ai soggetti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento, contestualmente alla delibera dell'accreditamento, con cui si intende accettato anche il presente Regolamento. Il marchio o il riferimento all'accreditamento, pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto giuridico titolare dell'accreditamento.
- 6.3.2 Nella concessione d'uso del marchio ACCREDIA è inclusa l'autorizzazione, ai soggetti accreditati (quando applicabile), di concedere a loro volta, ai propri clienti, l'uso del marchio ACCREDIA, sempre in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento. Questi ultimi, ove interessati, devono rivolgersi direttamente al proprio Organismo di valutazione della conformità anche laddove siano certificati a fronte di schemi proprietari.

Con l'accettazione del presente Regolamento, i soggetti accreditati:

- sono autorizzati a fare riferimento all'accreditamento, nelle forme e con le modalità indicate nel presente Regolamento e secondo quanto richiesto dalle normative cogenti applicabili;
- si impegnano a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento nel far riferimento all'accreditamento anche in assenza del marchio ACCREDIA;
- assumono l'onere di sorvegliare il corretto uso del marchio ACCREDIA da parte dei propri clienti/utenti dei servizi accreditati.

6.4. Prescrizioni generali per l'uso del marchio da parte dei CAB

Generalità

- 6.4.1 Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del marchio sia per il riferimento all'accreditamento.
- 6.4.2 Ai soggetti accreditati è vietato l'utilizzo del marchio ACCREDIA nella versione Istituzionale (vedi Figura 1 – Paragrafo 13).
- 6.4.3 Di ogni documento o oggetto riportante il marchio ACCREDIA, di cui al seguito, deve essere conservata copia o campione a disposizione di ACCREDIA o fornita evidenza su richiesta.

- 6.4.4 I soggetti accreditati devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi ispettori, adeguata descrizione degli usi del marchio ACCREDIA da essi previsti e regolamentati, anche per i propri clienti, in conformità al presente Regolamento.
- 6.4.5 I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ad ACCREDIA qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui vengono a conoscenza.
- 6.4.6 Nel caso di CAB con più sedi, l'uso del marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, deve essere limitato alle sole sedi accreditate. Nel caso di documenti comuni, che citano diverse sedi, unitamente al marchio di accreditamento/riferimento deve essere apposta una nota che identifica le sedi accreditate o rimanda ad un elenco (es. al sito web di ACCREDIA).
- 6.4.7 Nel caso in cui il marchio del CAB non sia registrato e/o qualora venisse registrato da un diverso soggetto giuridico, ACCREDIA si riserva di cessare immediatamente la concessione dell'uso del marchio al CAB stesso e di rivalersi sul CAB in caso di contenzioso.

Documenti di Attestazione della conformità

- 6.4.8 Nell'ottica del principio di trasparenza di cui al documento EA-3/01, i documenti di attestazione della conformità (es. certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di validazione e verifica, rapporti di prova, certificati di taratura, ecc.) rilasciati da CAB accreditati da ACCREDIA, nell'ambito del campo di accreditamento, devono riportare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento, secondo i criteri di cui al presente Regolamento. Per i dettagli si vedano i paragrafi successivi, specifici per i diversi schemi di accreditamento.
- 6.4.9 L'uso del marchio di Accreditamento o del riferimento all'accreditamento è facoltativo su altra documentazione del CAB, diversa dai documenti di attestazione della conformità.
- 6.4.10 L'apposizione del marchio ACCREDIA sui documenti di attestazione della conformità (es. certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di validazione e verifica, rapporti di prova, certificati di taratura, ecc.) deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 – Paragrafo 13.

Utilizzi diversi da attestazioni di conformità

- 6.4.11 Il marchio ACCREDIA (o il riferimento all'accreditamento) apposto su "supporti" diversi dai documenti di attestazione della conformità (es. documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, carta intestata, sito web, social media, ecc..) deve essere conforme a quanto indicato al precedente Par. 6.1 (vale a dire completo di pittogramma, denominazione, indicazione degli schemi accreditati e numero di accreditamento. In alternativa ai marchi per singolo schema, il CAB accreditato per più schemi può utilizzare il marchio Multi Activities. La dicitura di riferimento agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento può essere apposta solo se gli schemi indicati sono coperti da tali accordi.
- 6.4.12 Il marchio ACCREDIA (o il riferimento all'accreditamento) può essere riportato sui Tariffari/Listini/Preventivi/Offerte dei CAB accreditati. Qualora in suddetti documenti siano quotati anche servizi di valutazione della conformità non coperti da accreditamento ACCREDIA, questi ultimi

devono essere identificati come tali. Se i Tariffari/Listini/Preventivi/Offerte non comprendono alcuna attività accreditata, non è ammesso l'uso del marchio né il riferimento all'accreditamento ACCREDIA.

6.4.13 Il marchio ACCREDIA può essere apposto anche sugli automezzi in dotazione al CAB.

6.4.14 Il marchio ACCREDIA non può essere apposto:

- sui biglietti da visita, sui tesserini identificativi e nelle firme e-mail del personale (dipendente o collaboratore) dei soggetti accreditati,
- sui documenti interni del sistema di gestione del CAB (es. moduli, verbali, istruzioni, manuali, documenti, ecc...).

6.4.15 Per utilizzi particolari non previsti dal presente regolamento (es. brochure, manifesti, insegne...) il CAB è invitato a richiedere l'autorizzazione preventiva di ACCREDIA.

Informazione al Cliente

6.4.16 I CAB devono illustrare ai clienti il significato e l'importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) tra Enti di Accreditamento a livello europeo e mondiale, al fine del riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei prodotti e servizi forniti dai Clienti medesimi.

6.4.17 I CAB, riguardo ai rapporti con i propri clienti/utilizzatori, non devono utilizzare il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità dei prodotti/ispezioni/risultati delle prove/attività, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto/ispezione/campione/oggetto/materiale/strumento di misura/servizio, ecc..

6.5. Prescrizioni specifiche per l'uso del marchio da parte dei CAB

6.5.1. Organismi di certificazione, di ispezione e di validazione e verifica

Documenti di Attestazione della conformità

6.5.1.1 I documenti di attestazione della conformità (certificati di conformità, rapporti di ispezione o dichiarazioni di validazione e verifica rilasciate da Organismi accreditati da ACCREDIA), nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il marchio ACCREDIA, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, salvo il caso in cui l'Organismo possieda più accreditamenti rilasciati da Enti di Accreditamento firmatari degli Accordi MLA/MRA EA, IAF o ILAC, nel qual caso può scegliere di apporre uno qualsiasi dei marchi di accreditamento di cui dispone. ACCREDIA, su richiesta del CAB, può valutare di autorizzare l'apposizione di più marchi di accreditamento sul medesimo documento di valutazione della conformità, purché:

- i due marchi siano chiaramente distinti;
- lo schema di livello 5 di cui al certificato emesso sia effettivamente coperto da entrambi gli accreditamenti.

Le regole di cui al presente Regolamento non si applicano all'utilizzo di marchi di accreditamento diversi da quello di ACCREDIA.

- 6.5.1.2 Il marchio ACCREDIA può essere posizionato in diversi punti dei documenti di attestazione della conformità, in funzione della struttura grafica del medesimo e di una coerente e opportuna visibilità del marchio ACCREDIA stesso.
- 6.5.1.3 Il marchio ACCREDIA non può essere utilizzato su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi accreditati e gestiti dall'Organismo.
- 6.5.1.4 Nel caso in cui nei documenti di attestazione della conformità il campo di applicazione faccia contemporaneamente riferimento a processi coperti da accreditamento e non, tale circostanza deve essere chiaramente evidenziata, salvo per le certificazioni di sistema di gestione in quanto in un certificato accreditato non si possono riportare processi/ settori non accreditati. In questo caso l'Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione deve emettere 2 certificati.
- 6.5.1.5 Nel caso in cui i rapporti di ispezione contengano anche attività ispettive non accreditate, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione “ispezioni non accreditate da ACCREDIA” (oppure ispezioni non coperte da accreditamento), riportata accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco*).

Altri utilizzi

- 6.5.1.6 Nei documenti dell'Organismo – comunque descrittivi dei servizi di valutazione forniti – e riportanti i due marchi (ACCREDIA e Organismo), le eventuali attività di valutazione della conformità non coperte da accreditamento ACCREDIA devono essere chiaramente identificate come tali.
- 6.5.1.7 Per gli Organismi di Ispezione, la carta intestata recante il marchio ACCREDIA non può essere utilizzata per offerte o Preventivi o lettere di accompagnamento che non si riferiscono o contengano alcuna attività accreditata.

Informazione al Cliente

- 6.5.1.8 Si raccomanda agli Organismi di consegnare ai Clienti copia del presente Regolamento e di volersi riferire preferibilmente ai documenti originali EA, IAF, ILAC, indicati al par. 2, per il corretto utilizzo di marchi e loghi.

6.5.2. Laboratori di prova e medici

6.5.2.1 Il marchio ACCREDIA può essere posto in diversi punti del rapporto di prova/report, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il marchio ACCREDIA e quello del Laboratorio, poiché una “sovraposizione” grafica potrebbe generare confusione concettuale.

6.5.2.2 Il marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accreditamento può essere riportato sul rapporto di prova/report solamente quando:

- a. Il rapporto di prova/report contiene i risultati di attività eseguite nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dal Laboratorio; in tal caso il marchio ACCREDIA deve essere apposto su ogni pagina del rapporto di prova/report;
- b. è apposto anche il marchio o l'intestazione del Laboratorio emittente;
- c. non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione del Laboratorio emittente (ad es. nel layout di lettura da sinistra a destra);
- d. non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

6.5.2.3 Se i rapporti di prova/report contengono anche risultati di attività non accreditate o attività con accreditamento sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione “attività² non accreditata da ACCREDIA”, riportata accanto alla attività oppure mediante un riferimento, che deve essere evidenziato:

- con un asterisco * accanto alla denominazione della prova/campionamento, nel caso di Laboratori di Prova;
- con il simbolo § accanto alla denominazione dell'esame, nel caso di Laboratori Medici.

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova/esame.

6.5.2.4 Se il Laboratorio riporta sul rapporto di prova/report opinioni ed interpretazioni non coperte da accreditamento, diverse da dichiarazioni di conformità ai requisiti e/o alle specifiche, questi devono essere riportati in un apposito capitolo del rapporto di prova che si deve intitolare: “Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA”.

6.5.2.5 Il marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.

6.5.2.6 Il rapporto di prova/report recante il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento deve soddisfare tutti i requisiti precisati nei documenti ACCREDIA RT-08 e RT-35.

.....
² Specificare se l'attività non accreditata è: prova, campionamento o esame.

- 6.5.2.7 I rapporti di prova/report emessi da Laboratori il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedere Par.7). Analogamente, sui rapporti di prova/report non possono essere riportati marchi di certificazione di prodotto o marchi di certificazione di schemi di proprietari.
- 6.5.2.8 Il marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, non può essere apposto su altri tipi di documenti che riportano risultati di attività accreditate se tali documenti non sono conformi ai requisiti per i rapporti di prova/report della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (o UNI EN ISO 15189) e dei documenti ACCREDIA RT-08 e RT-35.
- 6.5.2.9 Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese), o ad altre attività del Laboratorio che non sono oggetto di accreditamento (es. consulenze), né su lettere di accompagnamento relative ad attività non accreditate, né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di prova/report.
- 6.5.2.10 Il Laboratorio deve definire nel proprio manuale del sistema di gestione o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Rapporti di prova/report e negli altri casi consentiti.
- 6.5.2.11 Il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova. Il Laboratorio deve informare opportunamente i propri clienti sui motivi di questa limitazione e sorveglierne l'applicazione.
- 6.5.2.12 I clienti dei Laboratori accreditati che svolgono attività commerciale di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari) che emettono rapporti di prova con risultati forniti da laboratori accreditati, non possono utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento del laboratorio che ha eseguito le prove. Sulle offerte di servizi accreditati non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accreditamento, riportando il numero di accreditamento e la ragione sociale del Laboratorio titolare dell'accreditamento.
- 6.5.2.13 Il marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, non può essere utilizzato da Laboratori non accreditati che subappaltano prove a Laboratori accreditati da ACCREDIA, salvo i casi previsti dai documenti RT-08 e RT-35.
- 6.5.2.14 Nel caso di presentazione semplificata dei risultati, l'utilizzo del marchio ACCREDIA deve essere approvato preventivamente da ACCREDIA ed espressamente autorizzato.
- 6.5.2.15 Sui rapporti di prova/report con marchio ACCREDIA (o riferimento all'accreditamento), altri marchi/loghi diversi da quello del laboratorio titolare dell'accreditamento non possono essere utilizzati (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda, società scientifiche, committenti, partner...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel rapporto di prova/report di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e del Laboratorio titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi il Laboratorio all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione del LAB titolare dell'accreditamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione del Laboratorio titolare dell'accreditamento.

6.5.2.16 Nell'ottica del principio di trasparenza, il Laboratorio che emette un rapporto di prova/report per le attività di valutazione della conformità coperte dal proprio accreditamento, deve farlo sotto accreditamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accreditato deve informare i propri clienti che tali rapporti di prova/report non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i rapporti di prova/report contenenti risultati coperti dall'accreditamento sono emessi in un ambito in cui l'accreditamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i rapporti di prova/report devono essere presentati o trasmessi a una terza parte (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accreditamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

Nel caso dei laboratori medici, operanti sul territorio nazionale, che dimostrino impossibilità tecniche per l'utilizzo del marchio o del riferimento all'accreditamento sui report, possono essere valutate soluzioni alternative, a seguito di richiesta scritta, opportunamente motivata. Tali soluzioni devono comunque garantire il rispetto del principio di trasparenza previsto dal documento EA-3/01.

6.5.3. Laboratori di taratura e laboratori medici di riferimento

6.5.3.1 I Laboratori possono utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento sui Certificati di taratura solamente quando il Certificato di taratura contiene i risultati di tarature eseguite nell'ambito di accreditamento ottenuto per le grandezze, i settori, i campi di misura e le incertezze dichiarate nella tabella di accreditamento.

6.5.3.2 I Certificati di taratura devono essere conformi ai modelli riportati nei Documenti Tecnici DT.

6.5.3.3 Il marchio ACCREDIA può essere esposto all'esterno degli edifici solo per identificare il Laboratorio.

6.5.3.4 I Laboratori e gli Enti da cui dipendono, devono fare un uso corretto del marchio ACCREDIA e dello stato di Laboratorio accreditato, astenendosi dal fare, ad esempio, pubblicità ingannevole o dichiarazioni che potrebbero arrecare danno ad ACCREDIA o alla sua immagine.

6.5.3.5 Il Laboratorio deve definire, nella propria documentazione, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Certificati di taratura e negli altri casi consentiti.

6.5.3.6 I clienti dei Laboratori accreditati che svolgono attività commerciale di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari), non possono utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento del laboratorio che esegue le tarature. Sulle offerte di servizi accreditati non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accreditamento, riportando il numero di accreditamento e la ragione sociale del Laboratorio titolare dell'accreditamento

6.5.3.7 Un Laboratorio può, quando possibile, applicare un'etichetta riportante il marchio ACCREDIA, su strumenti dei clienti per cui sia stata effettuata una taratura ed emesso il relativo certificato, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'etichetta si riferisce solamente alla taratura effettuata nella data indicata nel certificato;
- l'etichetta non implichi conformità a specifica, approvazione di qualità o di prodotto o validità di taratura.

6.5.3.8 Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato/incollato sullo strumento/campione in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta deve riportare almeno i campi di seguito elencati:

- La ragione sociale ed il numero di accreditamento del LAT;
- L'identificazione dello strumento/campione;
- La data della taratura;
- Il riferimento univoco al Certificato associato allo strumento/campione.

La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA su di uno strumento/campione non implica che tale strumento/campione sia approvato da ACCREDIA.

6.5.3.9 I certificati di Taratura emessi da Laboratori di Taratura il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo.

6.5.3.10 Sui certificati di taratura con marchio ACCREDIA, è vietato l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello del laboratorio titolare dell'accreditamento (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda, società scientifiche, committenti, partner...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel certificato di taratura di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e del Laboratorio titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi il Laboratorio all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione del Laboratorio titolare dell'accreditamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione del Laboratorio titolare dell'accreditamento.

6.5.3.11 Nell'ottica del principio di trasparenza, il Laboratorio che emette un certificato di taratura per le attività di valutazione della conformità coperte dal proprio accreditamento, deve farlo sotto accreditamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accreditato deve informare i propri clienti che tali certificati di taratura non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i certificati di taratura contenenti risultati coperti dall'accreditamento sono emessi in un ambito in cui l'accreditamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i report/certificati devono essere presentati o trasmessi a una terza parte (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accreditamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

6.5.4. Organizzatori di prove valutative interlaboratorio (PTP)

6.5.4.1 Il marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del frontespizio del rapporto di prova valutativa, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il marchio ACCREDIA come sopra e quello del PTP, poiché una "sovraposizione" grafica potrebbe generare confusione concettuale.

6.5.4.2 Il marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accreditamento ACCREDIA, può essere riportato sul rapporto solamente quando:

- a) Il rapporto contiene i risultati di prove valutative eseguite nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dal PTP; in tal caso il marchio ACCREDIA dovrebbe preferibilmente essere apposto su ogni pagina del rapporto;
- b) è apposto anche il marchio o l'intestazione del PTP emittente;
- c) non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione del PTP emittente (ad es. nel layout di lettura da sinistra a destra);
- d) non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

6.5.4.3 Se i rapporti contengono anche risultati di prove valutative non accreditate, o con accreditamento sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "prova valutativa non accreditata da ACCREDIA", riportata accanto alla prova valutativa oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco* accanto alla denominazione della prova valutativa).

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione della prova valutativa.

Se il PTP riporta sul rapporto opinioni ed interpretazioni diverse da quanto consentito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043 questi devono essere riportati in un apposito capitolo del rapporto che si deve intitolare: "Opinioni e interpretazioni non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA".

6.5.4.4 Il rapporto di prova valutativa recante il marchio ACCREDIA deve soddisfare tutti i requisiti precisati nel documento ACCREDIA RT-27 e nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043.

6.5.4.5 I rapporti emessi da PTP il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale non devono mai riportare il marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedere Par.7).

6.5.4.6 Il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non può essere apposto su altri tipi di documenti che riportano risultati di prove valutative accreditate se tali documenti non sono conformi ai requisiti per i rapporti di prova valutativa della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043 e del documento ACCREDIA RT-27.

6.5.4.7 Il marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole prove valutative non accreditate (o sospese) o ad altre attività del PTP che non sono oggetto di accreditamento (es. consulenze), né su lettere di accompagnamento relative ad attività non accreditate, né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di prova valutativa.

6.5.4.8 Il PTP deve definire, nel proprio manuale del sistema di gestione o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui Rapporti di prove valutative e negli altri casi consentiti.

6.5.4.9 Il marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, non può essere utilizzato da PTP non accreditati che subappaltano prove valutative a PTP accreditati da ACCREDIA.

6.5.4.10 Sui rapporti di prova valutativa con marchio ACCREDIA (o riferimento all'accreditamento), altri marchi/loghi diversi da quello del PTP titolare dell'accreditamento non possono essere utilizzati (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda, società scientifiche, committenti, partner...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel rapporto di prova valutativa di ulteriori marchi, diversi da quello ACCREDIA e del PTP titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA, a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi il PTP all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione del PTP titolare dell'accreditamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione del PTP titolare dell'accreditamento.

6.5.4.11 Nell'ottica del principio di trasparenza, il CAB che emette un rapporto di prova valutativa per le attività di valutazione della conformità coperte dal proprio accreditamento, deve farlo sotto accreditamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accreditato deve informare i propri clienti che tali rapporti non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i rapporti contenenti risultati coperti dall'accreditamento sono emessi in un ambito in cui l'accreditamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i rapporti devono essere presentati o trasmessi a una terza parte (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accreditamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

6.5.5. Produttori di materiali di riferimento (RMP)

6.5.5.1 Gli RMP possono utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento sui certificati di un materiale di riferimento o sui fogli informativi di prodotto solamente quando questi sono emessi in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO 17034 e ai documenti ACCREDIA applicabili e si riferiscono ad attività accreditate.

6.5.5.2 Gli RMP possono riportare nei Certificati di Materiali di riferimento, valori anche non certificati, purché chiaramente identificati con un asterisco e accompagnati dalla dichiarazione che tali dati non possono e non devono essere utilizzati per la disseminazione della riferibilità metrologica (ad esempio non possono essere utilizzati ai fini della taratura di uno strumento).

6.5.5.3 I documenti associati ai materiali di riferimento devono essere conformi ai modelli riportati nei Documenti Tecnici DT.

6.5.5.4 Il marchio ACCREDIA può essere esposto all'esterno degli edifici solo per identificare l'RMP.

6.5.5.5 L'RMP e l'Ente da cui dipende, deve fare un uso corretto del marchio ACCREDIA e dello stato di RMP accreditato, astenendosi dal fare, ad esempio, pubblicità ingannevole o dichiarazioni che potrebbero arrecare danno ad ACCREDIA o alla sua immagine.

6.5.5.6 L'RMP deve definire, nel proprio manuale del sistema di gestione o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui certificati di un materiale di riferimento, sui fogli informativi di prodotto e negli altri casi consentiti.

6.5.5.7 I clienti dell'RMP accreditati che svolgono attività commerciale di attività accreditate (es. società di consulenza, intermediari), non possono utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento dell'RMP che produce i materiali di riferimento. Sulle offerte di materiali di riferimento accreditati non possono in alcun modo utilizzare il marchio ACCREDIA, ma possono citare il riferimento all'accreditamento, riportando il numero di accreditamento e la ragione sociale dell'RMP titolare dell'accreditamento.

6.5.5.8 L'RMP può, quando possibile, applicare un'etichetta riportante il marchio ACCREDIA, direttamente sul materiale di riferimento, a patto che tale etichetta sia affissa solo sui lotti di produzione di materiali inclusi nello scopo di accreditamento. Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato/incollato sul materiale in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta deve riportare almeno i campi di seguito elencati:

- La ragione sociale ed il numero di accreditamento dell'RMP;
- L'identificazione del Materiale di Riferimento;
- La data di produzione e le informazioni necessarie a rendere il materiale univocamente identificabile (ad esempio numero di serie/numero di lotto);
- Il riferimento univoco al documento associato al materiale di riferimento.

Tali prescrizioni sono necessarie a garantire che la produzione e la caratterizzazione dello specifico materiale sono eseguite da un'organizzazione accreditata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 17034. La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA su di un materiale non implica che tale materiale sia approvato da ACCREDIA.

6.5.5.9 I certificati di materiali di riferimento e i fogli informativi di prodotto emessi dall'RMP il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedasi IO-09-DT).

6.5.5.10 Sui certificati di Materiali di Riferimento e sui fogli informativi di prodotto con marchio ACCREDIA, è vietato l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello dell'RMP titolare dell'accreditamento (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda, società scientifiche, committenti, partner, ecc...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel certificato di materiale di riferimento e nei fogli informativi di prodotto di ulteriori marchi diversi da quello ACCREDIA e dell'RMP titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi l'RMP all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione dell'RMP titolare dell'accreditamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione dell'RMP titolare dell'accreditamento.

6.5.5.11 Nell'ottica del principio di trasparenza, l'RMP che emette un documento di materiale di riferimento per le attività coperte dal proprio accreditamento, deve farlo sotto accreditamento (utilizzando il marchio/riferimento), a meno che non sia stato esplicitamente concordato in un accordo legale o documentato con il cliente. In questi casi, il soggetto accreditato deve informare i propri clienti che tali documenti di materiale di riferimento non sono accreditati e di conseguenza non sono coperti da EA MLA.

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i documenti di materiale di riferimento contenenti risultati coperti dall'accreditamento sono emessi in un ambito in cui l'accreditamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i documenti devono essere presentati o trasmessi a una terza parte (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accreditamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

6.5.6. Biobanche (BBK)

6.5.6.1 Il marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posto in diversi punti del rapporto di materiale biologico, in funzione della struttura grafica del medesimo (es. in alto a sinistra, al centro o a destra; in basso, a sinistra, al centro o a destra; o anche lateralmente, purché nel rispetto dell'armonia grafica del documento).

In ogni caso, si raccomanda di evitare accostamenti grafici eccessivi tra il marchio ACCREDIA come sopra e quello della BBK, poiché una “sovraposizione” grafica potrebbe generare confusione concettuale.

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento sono da intendersi sia per utilizzo del marchio sia per il riferimento all'accreditamento.

Nel layout di lettura da sinistra a destra, non deve avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione della BBK titolare dell'accreditamento.

6.5.6.2 Il marchio ACCREDIA, o qualsiasi altro riferimento all'accreditamento può essere riportato sul rapporto di materiale biologico solamente quando:

- a) Il rapporto di materiale biologico contiene i risultati di attività eseguite nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dalla BBK; in tal caso il marchio ACCREDIA deve essere apposto su ogni pagina del rapporto;
- b) è apposto anche il marchio o l'intestazione della BBK emittente;
- c) non abbia maggiore rilevanza del marchio o dell'intestazione della BBK emittente;
- d) non sia riportato più di una volta eccetto che per i casi previsti al precedente comma a).

6.5.6.3 Se i rapporti di materiale biologico contengono anche risultati di attività non accreditate o attività con accreditamento sospeso, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione “attività³ non accreditata da ACCREDIA”, riportata accanto alla attività oppure mediante un riferimento, che deve essere evidenziato con un asterisco * accanto alla denominazione del materiale biologico/attività.

.....

³ Specificare se l'attività è non accreditata in quanto fornita dall'esterno.

La dichiarazione deve essere stampata con lo stesso carattere, nelle stesse dimensioni della denominazione dell'attività accreditata.

Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese) o ad altre attività della BBK che non sono oggetto di accreditamento (es. consulenze), né su relazioni, perizie, né altra documentazione tecnica diversa da rapporti di materiale biologico.

6.5.6.4 Il marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accreditamento non devono essere apposti su materiale biologico (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.

6.5.6.5 I rapporti di materiale biologico emessi da BBK il cui sistema di gestione sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale, non devono mai riportare il marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo (vedere Par.7).

6.5.6.6 La BBK deve definire, nel proprio manuale del sistema di gestione o in un altro documento di sistema, le modalità per l'uso del marchio ACCREDIA sui rapporti di materiale biologico e negli altri casi consentiti.

6.5.6.7 Sui rapporti di materiale biologico con marchio ACCREDIA (o riferimento all'accreditamento), l'utilizzo di altri marchi/loghi diversi da quello della biobanca titolare dell'accreditamento non possono essere utilizzati (es. appartenenza a gruppi, reti, affitto di ramo d'azienda, società scientifiche, committenti, partner...), salvo espressa autorizzazione da parte di ACCREDIA. Ciò al fine di non compromettere la chiarezza di chi sia l'effettivo titolare dell'accreditamento e il relativo ambito, senza ambiguità.

L'autorizzazione all'inserimento nel rapporto di materiale biologico di ulteriori marchi, diversi da quello ACCREDIA e della biobanca titolare dell'accreditamento, potrà essere concessa da ACCREDIA a seguito di valutazione della documentazione che ne autorizzi la BBK all'utilizzo, come ad esempio 'insegna' in Visura camerale, documento attestante la relazione tra soggetto titolare e l'appartenenza a gruppo/rete, ecc.

Altri marchi non devono essere predominanti rispetto al marchio/intestazione della BBK titolare dell'accreditamento, né al marchio ACCREDIA. Nel layout di lettura da sinistra a destra, non devono avere maggior risalto/rilevanza rispetto al marchio/intestazione della BBK titolare dell'accreditamento.

6.5.6.8 Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato/incollato sul materiale biologico in modo indipendente dall'etichetta che lo identifica. Tale etichetta, oltre ai requisiti della norma ISO 20387, deve riportare almeno i campi di seguito elencati:

- La ragione sociale ed il numero di accreditamento della biobanca accreditata;
- Identificazione del materiale biologico;
- Il riferimento incrociato al rapporto di materiale biologico.

La presenza dell'etichetta con marchio ACCREDIA sul materiale biologico non implica che tale materiale biologico sia stato approvato, acquisito o generato da ACCREDIA.

7. Criteri per l'uso del marchio di accreditamento ACCREDIA da parte degli utenti di servizi di certificazione accreditati

- 7.1 Come indicato nelle definizioni, con la dizione “Utenti dei servizi di certificazione accreditati” si intendono i clienti degli Organismi accreditati da ACCREDIA, vale a dire le organizzazioni intestatarie delle certificazioni di sistemi di gestione aziendale, quelle intestatarie delle certificazioni di prodotto (licenziatarie dei marchi di certificazione) e le persone (figure professionali) certificate, secondo le casistiche indicate nel seguito.
- 7.2 Gli Organismi accreditati da ACCREDIA hanno facoltà di concedere ai Clienti l'uso del marchio ACCREDIA, nei termini di cui al presente Regolamento.

Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato da ACCREDIA.

L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei suddetti Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al marchio dell'Organismo accreditato, come mostrato di seguito, ed in conformità al presente regolamento.



Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA.

- 7.3 Per la suddetta composizione del marchio ad uso degli utenti dei servizi di certificazione accreditati:
- il marchio ACCREDIA deve essere posizionato a destra di quello dell'Organismo e non può avere maggiore rilevanza dello stesso;
 - deve essere riportata l'indicazione dello schema specifico all'interno del cerchio del marchio ACCREDIA (es. “Management System certification”, al posto della parola ‘facsimile’ riportata nell’immagine sopra);
 - non deve essere riportato il numero di accreditamento dell'Organismo;
 - è vietato l'utilizzo del marchio Multi Activities di cui al Par.6.2.
- 7.4 In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio ACCREDIA in abbinamento al marchio dell'Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

7.5 L'uso del marchio ACCREDIA è precluso ai Clienti degli Organismi di Validazione e Verifica e degli Organismi di Ispezione fatta eccezione sulle etichette che possono essere apposte agli *items* ispezionati. In tal caso l'uso deve ottemperare le disposizioni di ILAC P8, ovvero l'etichetta deve indicare chiaramente che l'*item* è stato ispezionato, ad esempio, "ispezionato da," o ispezionati in ... "ecc.

Inoltre, l'etichetta deve includere almeno le seguenti informazioni:

- il nome e il numero di accreditamento dell'Organismo di Ispezione accreditato;
- l'identificazione delle apparecchiature;
- la data dell'ispezione;
- il riferimento al rapporto di ispezione rilasciato in relazione all'ispezione.

7.6 Ove applicabile, l'Organismo è tenuto a regolamentare l'utilizzo del marchio ACCREDIA da parte dei suoi clienti, tramite prescrizioni scritte, che fanno parte della documentazione del sistema di gestione per la qualità ed aventi valore contrattuale (generalmente incorporate nel Regolamento dell'Organismo). Tali prescrizioni, fra l'altro, devono garantire che:

- L'intestatario di un determinato tipo di certificazione, relativo ad un determinato schema accreditato, non utilizzi mai il marchio ACCREDIA disgiuntamente dal marchio di certificazione dell'OdC accreditato.
- Il marchio ACCREDIA non sia utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.

7.7 Un OdC di sistemi di gestione aziendale (vedi Par. 2) deve prescrivere all'intestatario della certificazione che, sui prodotti realizzati o forniti da quest'ultimo e sul loro imballaggio o confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento, non siano mai apposti né il marchio dell'OdC, né il marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta.

È consentito, l'utilizzo di una dichiarazione del tipo: *Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile*. Tale dichiarazione potrà essere integrata con altre informazioni richieste dall'OdC sulla base delle prescrizioni contenute nella norma di accreditamento applicabile.

È consentito l'utilizzo del marchio ACCREDIA, congiuntamente a quello dell'OdC, su carta intestata e documenti in genere (ad eccezione di qualsiasi documentazione tecnica riguardante i prodotti realizzati) o su beni e mezzi strumentali utilizzati per la realizzazione dei processi rientranti nell'ambito del sistema di gestione certificato (quali veicoli commerciali, edifici, nonché camici e tute da lavoro e simili) ad esclusione degli oggetti che si configurano come prodotti oggetto di specifica certificazione, specie se cogente o regolamentata (macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, ecc.).

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due Marchi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo: *Organizzazione con sistema di gestione certificato (per esempio qualità, ambiente), nome del CAB e norma applicabile*.

Tale prescrizione si applica anche al caso di utilizzo della sola scritta di cui al Par. 7.3.

Un OdC di sistemi di gestione aziendale deve prescrivere all'intestatario della certificazione che sui biglietti da visita del personale non sia mai apposto il marchio ACCREDIA congiunto al marchio dell'OdC (utilizzabile dai Clienti degli Organismi accreditati).

- 7.8 I rapporti di prova e/o certificati di taratura emessi da Laboratori e/o i rapporti di prove valutative emessi da un PTP e/o documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da un RMP e/o i rapporti di materiale biologico emessi da una BBK, il cui sistema di gestione per la qualità sia stato certificato da un OdC di sistema di gestione aziendale non devono mai riportare il marchio dell'OdC con o senza il riferimento all'eventuale accreditamento dell'OdC medesimo.

Per i rapporti di prova emessi da Laboratori di prova, i certificati di taratura emessi da Laboratori di taratura, i rapporti di prove valutative emessi da PTP, i documenti associati ad un materiale di riferimento emessi da RMP e/o i rapporti di materiale biologico emessi da una BBK, e i relativi documenti di offerta, è consentito l'utilizzo della sola dizione *Organizzazione con sistema di gestione certificato*, indicando il tipo di sistema di gestione (per esempio qualità, ambiente) e la norma applicabile, citata in revisione vigente.

- 7.9 Un OdC di prodotti/servizi/processi ha facoltà di concedere all'intestatario/licenziatario della certificazione l'uso del marchio ACCREDIA – sui prodotti, relativi imballaggi e confezioni – nei termini previsti dal presente Regolamento e, in particolare, al par. 7.3.

Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è vivamente raccomandato ed auspicato da ACCREDIA.

Nel caso di certificazione di servizi, è consentita l'apposizione del marchio ACCREDIA, abbinato a quello dell'OdC (o soluzione equivalente rappresentata dalla scritta di cui al Par. 6.3), sui mezzi strumentali utilizzati per la fornitura del servizio, con l'aggiunta della dizione “servizio certificato”.

Nel caso di servizi solo parzialmente certificati, la dizione deve essere integrata con le necessarie limitazioni (“... limitatamente a ...”).

L'abbinamento dei due Marchi (o soluzione equivalente) su documenti tecnici, cataloghi e materiale pubblicitario deve essere posto esclusivamente in corrispondenza dei prodotti/servizi/processi rientranti nello scopo di accreditamento.

- 7.10 Per l'utilizzo del marchio ACCREDIA congiunto a quello dell'OdC (o soluzione equivalente), nel caso di certificazione di prodotti, il Regolamento dell'OdC deve prevedere i casi in cui le dimensioni del prodotto e dell'imballaggio/confezione non consentano il rispetto dei vincoli dimensionali di cui alla Figura 3 Paragrafo 13, prescrivendo che:

- Al prodotto o all'imballaggio/confezione sia applicato un talloncino riproducente la Figura 3 Paragrafo 13 (o soluzione equivalente), anche ridotta in modo da rispettare le proporzioni e purché visibile,

oppure

- L'intestatario della certificazione (licenziatario del marchio dell'OdC) adotti le misure necessarie ad assicurare che, al momento della vendita all'ingrosso o al dettaglio del prodotto, sia esposto un cartello riproducente la Figura 3 (o soluzione equivalente), anche ingrandita rispetto alle dimensioni massime di cui in figura, sempre nel rispetto delle proporzioni.

- 7.11 Si ricorda che ulteriori prescrizioni relative all'uso del marchio dell'OdC di prodotti (congiuntamente o disgiuntamente dal marchio ACCREDIA) possono essere contenute in altri documenti ACCREDIA applicabili (es. Regolamenti Tecnici RT).
- 7.12 Non è consentito l'utilizzo del marchio ACCREDIA, né del marchio dell'OdC, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc..).
- 7.13 Un Organismo di certificazione di persone ha facoltà di consentire alla persona intestataria della certificazione l'utilizzo del marchio ACCREDIA, congiuntamente al marchio dell'OdC, sui biglietti da visita, sulla carta intestata ed altra documentazione di detta persona, secondo la configurazione di Figura 3 eventualmente ridotta in modo da rispettare le proporzioni (o soluzione equivalente). Il puntuale e corretto esercizio di tale facoltà è raccomandato e auspicato da ACCREDIA, purché l'Organismo abbia la possibilità di vigilarne sul corretto utilizzo.

Nota: la presente disposizione non è in contrasto con quella di cui al Par. 6.4.16 e al Par.6.5.1.8.

8. Criteri per l'uso del marchio IAF-ACCREDIA e ILAC-ACCREDIA da parte dei soggetti accreditati

8.1. Marchio IAF

L'apposizione del marchio IAF sui certificati di conformità deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 4 - Paragrafo 13, solo dopo sottoscrizione di un apposito Accordo (Agreement) tra ACCREDIA e Organismo, di cui al documento IAF ML 2 e potrà essere utilizzato esclusivamente sugli attestati di valutazione della conformità rilasciati negli schemi di certificazione di cui ai sub-scopes di livello 5 coperti dagli accordi IAF MLA.

Per gli utilizzi di suddetto marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'Agreement, l'Organismo accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nel documento IAF ML 2.

Gli Organismi accreditati, che hanno sottoscritto l'Agreement per l'utilizzo del Logo IAF devono tenere a disposizione di ACCREDIA e dei suoi Ispettori adeguata descrizione degli usi di tale marchio da essi previsti.

8.2. Marchio ILAC

L'apposizione del marchio ILAC sui rapporti di prova/report, certificati di taratura, rapporti di ispezione, rapporti di prove valutative interlaboratorio e documenti associati ai materiali di riferimento, deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 5 – Paragrafo 13 e previa approvazione formale scritta da parte ACCREDIA, del campione di marchio che si intende utilizzare.

Per gli utilizzi di suddetto marchio, così come nelle condizioni di sospensione/revoca dell'autorizzazione, il Laboratorio/Organismo di Ispezione accreditato deve attenersi alle specifiche riportate nei documenti ILAC-P8 e ILAC-R7-05.

Le prescrizioni indicate nel presente Regolamento per il marchio ACCREDIA sono da ritenersi applicabili anche per l'utilizzo del marchio combinato.

L'utilizzo del marchio illustrato in Figura 5, laddove autorizzato da ACCREDIA, è alternativo a quello riportato nella Figura 2, ferme restando le medesime prescrizioni relative all'utilizzo, di cui ai precedenti paragrafi del presente Regolamento.

9. Sospensione o cessazione dell'accreditamento

- 9.1 Il soggetto accreditato che ha richiesto l'autosospensione o al quale sia stato sospeso, parzialmente o in toto, l'accreditamento deve sospendere l'utilizzo del marchio ACCREDIA, o il riferimento all'accreditamento, nell'emissione di nuovi documenti di attestazioni della conformità (certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di validazione e verifica, rapporti di prova, rapporti di prove valutative, certificati di taratura e documenti associati ad un materiale di riferimento) afferenti a detto schema, per tutto il periodo di sospensione dell'accreditamento stesso.
- 9.2 Il soggetto accreditato al quale sia stato sospeso parzialmente lo scopo di accreditamento nell'ambito di un determinato schema, per un settore, metodo di prova, settore metrologico o materiale di riferimento, o in maniera totale l'accreditamento per un intero schema di accreditamento, per tutto il periodo di durata della sospensione deve:
 - se Organismo: sospendere l'utilizzo del marchio ACCREDIA nell'emissione di nuovi documenti documenti di attestazione della conformità afferenti alla parte dello scopo soppressa (certificati di conformità, rapporti di ispezione, dichiarazioni di validazione e verifica) o di modifiche intese come estensioni di scopo rispetto ai certificati/rapporti vigenti. Inoltre L'OdC accreditato per un determinato scopo di certificazione si impegna, anche se sospeso, a non emettere documenti di attestazione della conformità non accreditati nello stesso scopo.

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accreditamento.

- se Laboratorio di Prova, Laboratorio Medico, PTP o BBK: provvedere ad identificare con chiarezza come fuori accreditamento le attività per le quali è stato sospeso l'accreditamento. Il Laboratorio/PTP/BBK deve fare tale distinzione solo se sul rapporto di prova/report/rapporto di materiale biologico sono riportate anche altre attività accreditate ed è utilizzato il marchio ACCREDIA (o riferimento all'accreditamento). Il marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato sui documenti relativi a sole attività non accreditate (o sospese).

La sospensione parziale comporta, per il/la Laboratorio/PTP/BBK, il divieto di emettere rapporti di prova/report/rapporto di materiale biologico sotto accreditamento ACCREDIA, per le attività oggetto di sospensione. La sospensione totale comporta, per il/la Laboratorio/PTP/BBK, il divieto di dichiararsi accreditato/a e di emettere rapporti di prova/report/rapporto di materiale biologico sotto accreditamento ACCREDIA.

- se Centro di Taratura o RMP: non deve emettere certificati di taratura o documenti associati ad un materiale di riferimento per quei settori metrologici (o parti di essi) e per quei materiali di riferimento oggetto della sospensione.

Il soggetto accreditato può tuttavia continuare ad utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento in altre sedi (documentazione tecnica e commerciale, oggetti, ecc..) provvedendo ad identificare con chiarezza le attività fuori accreditamento.

9.3 Nei casi di cui ai precedenti Paragrafi 9.1 e 9.2, ove applicabile, un Organismo non può consentire l'utilizzo del marchio ACCREDIA agli intestatari delle eventuali attestazioni di conformità rilasciate (fuori accreditamento) durante il periodo di sospensione dell'accreditamento medesimo.

9.4 Nel caso di revoca, rinuncia o cessazione dell'accreditamento (scadenza):

- se Organismo: l'Organismo accreditato al quale sia stato revocato o comunque ritirato l'accreditamento (es. per rinuncia o scadenza del certificato) relativamente ad un determinato schema o ridotto lo scopo di accreditamento nell'ambito di un determinato schema, deve cessare definitivamente l'utilizzo del marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento in qualsivoglia forma e sede relativamente allo schema suddetto. L'Organismo deve inoltre adottare le misure necessarie per assicurarsi che gli intestatari delle certificazioni e i licenziatari del suo marchio di certificazione, cessino, immediatamente e definitivamente, di fare riferimento al marchio ACCREDIA congiuntamente al marchio dell'OdC, in tutte le forme e sedi consentite dal presente Regolamento (prodotti, confezioni, imballaggi, beni mobili ed immobili, carta intestata, documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria, ecc.).
- se Laboratorio di Prova, Laboratorio Medico, Laboratorio di Taratura, PTP, RMP o BBK, la revoca o il ritiro dell'accreditamento (es. per rinuncia o scadenza del certificato) comporta la cessazione immediata e definitiva dell'uso del marchio ACCREDIA e di qualsiasi riferimento all'accreditamento.

10. Sanzioni

- 10.1 Le violazioni al presente Regolamento, da parte dei soggetti accreditati e/o dei loro Clienti, ove applicabile, saranno sanzionate da ACCREDIA con l'adozione, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di severità:
- richiamo scritto con richiesta di adozione delle necessarie correzioni e azioni correttive;
 - in caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione di tutti gli accreditamenti in possesso dell'Organismo accreditato, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
 - in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione: revoca di tutti gli accreditamenti come sopra.
- 10.2 Il logo e il marchio ACCREDIA, come pure i marchi IAF e ILAC sono protetti a termine di legge e pertanto il loro uso doloso o fraudolento, da parte di soggetti accreditati e/o dei loro Clienti, ove applicabile, sarà perseguito nei termini previsti dalla legge.
- 10.3 A prescindere da quanto sopra, ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in merito ad abusi o ad usi scorretti del logo/marchi.

11. Colori, dimensioni e parametri compositivi dei marchi

11.1. Immagini dei marchi ACCREDIA

Logo istituzionale

(ad esclusivo uso di ACCREDIA – solo per informazione)

Versione a due colori

(grafite e ocra declinato in due toni)



Versione in negativo

(bianco su fondo scuro)



Versione monocromatica

(in scala di grigi)



Marchio istituzionale di accreditamento

(ad esclusivo uso di ACCREDIA – solo per informazione)

Versione a due colori

(grafite e ocra declinato in due toni)



Versione monocromatica

(in scala di grigi)




Marchio di accreditamento per i CAB
(ad uso dei soggetti accreditati)

Versione a due colori
(grafite e ocra declinato in due toni)



Marchio Multi Activities per i CAB
(ad uso dei soggetti accreditati)

Versione a due colori
(grafite e ocra declinato in due toni)



Marchio di accreditamento
(ad uso dei clienti degli organismi di certificazione accreditati)

Versione a due colori
(grafite e ocra declinato in due toni)



11.2. Colori dei marchi ACCREDIA

Marchio grafite e ocra (declinato in due toni)

	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Grafite	Black 7 (C/U)	0	0	23	93	43	43	33	2B2B21
 Ocra	131 (C/U)	0	43	100	13	222	126	0	DE7E00
 Ocra 50%	/	/	/	/	/	238	190	128	EEBE80

Marchio monocromatico (in scala di grigi)

	PANTONE	C	M	Y	K	R	G	B	HEX#
 Bianco	/	0	0	0	0	255	255	255	FFFFFF
 Nero 90	/	0	0	0	90	60	60	60	3C3C3C
 Nero 55	/	0	0	0	55	146	146	146	929292
 Nero 30	/	0	0	0	30	198	198	198	C6C6C6

11.3. Immagini e colori dei marchi IAF e ILAC

Marchio IAF

Riferimenti cromatici

Blu : PMS 2747

Azzurro : PMS 299



Marchio ILAC

Riferimenti cromatici

Blu : PMS 293C



11.4. Aspetti compositivi dei marchi

ROBOTO SANS SERIF

Font per composizione testo per documenti grafici destinati alla stampa tipografica

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ROBOTO SERIF

Font per composizione testo per documenti grafici destinati alla stampa tipografica

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ARIAL

Font per composizione testo per documenti digitali condivisibili (MS Word, MS Power Point, ecc.)

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

11.5. Larghezze dei marchi

Larghezze minime consentite del marchio ACCREDIA



20 mm



20 mm



20 mm

12. Versioni del marchio di accreditamento ACCREDIA

Come anticipato ai paragrafi precedenti, vengono introdotte sei versioni del marchio di Accreditamento ACCREDIA, graficamente illustrate nelle seguenti Figure 1, 2, 3, 4, e 5.

FIGURA 1: Versione ad uso esclusivo di ACCREDIA (logo istituzionale ACCREDIA (a) e marchio istituzionale di accreditamento (b)).

FIGURA 2: Versione ad uso dei Soggetti accreditati.

FIGURA 3: Versione ad uso dei Clienti degli Organismi di Certificazione di ispezione, di validazione e verifica accreditati.

FIGURA 4: Versione ad uso degli Organismi di certificazione accreditati che hanno sottoscritto il contratto di sub-licenza per l'utilizzo del marchio combinato IAF-MLA.

FIGURA 5: Ad uso dei CAB accreditati (es. Laboratori, degli Organismi di ispezione, dei PTP e degli RMP) autorizzati per l'utilizzo del marchio combinato ILAC-MRA.

Nelle versioni del marchio ACCREDIA ad uso dei CAB accreditati (Figure 2, 4 e 5), il numero di accreditamento deve essere posizionato sotto il marchio ACCREDIA al centro.

Il carattere da utilizzare per la composizione dei testi del marchio è Arial Regular e, nelle dimensioni minime del logo (20 mm), il corpo è 7.

Le figure possono essere ridotte o ingrandite, rispettando le proporzioni.

Sono ammesse riproduzioni a mezzo stampa o fotocopia in bianco e nero.

Nota: Soluzioni diverse da quelle descritte nelle Figure devono essere preventivamente autorizzate da ACCREDIA. Per stampe di qualità e ingrandimenti elevati avvalersi di una tipografia che utilizzerà il formato vettoriale eps. Per applicazioni basate sull'uso di word, nell'area riservata ai Soggetti accreditati del sito www.accredia.it sono disponibili istruzioni di dettaglio in forma di modelli.

13. Illustrazioni grafiche delle versioni del marchio

FIGURA 1

a) Marchio istituzionale ad uso esclusivo di ACCREDIA



55 mm

FIGURA 1

b) Marchio istituzionale di accreditamento, ad uso esclusivo di ACCREDIA



20 mm

FIGURA 2
ad uso dei Soggetti accreditati



FIGURA 3
ad uso dei clienti degli Organismi di certificazione, di ispezione, di validazione e verifica
accreditati




FIGURA 4

ad uso degli Organismi di certificazione accreditati che hanno sottoscritto il contratto di sub-licenza per l'utilizzo del marchio combinato IAF-MLA (IAF ML 2) utilizzabile esclusivamente sugli attestati di valutazione della conformità rilasciati negli schemi di certificazione di cui ai sub-scopes di livello 5 coperti dagli accordi IAF MLA

**FIGURA 5**

ad uso dei Laboratori, degli Organismi di ispezione, dei PTP e degli RMP accreditati autorizzati per l'utilizzo del marchio combinato ILAC-MRA (ILAC-R7-05)



ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 -- 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteriadt@accredia.it